

## **TI\_GERICHTE 15.2003.32 vom 25. Februar 2003**

TI Tribunale d'appello, 2003-02-25, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.2003.32\\_d20030225](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2003.32_d20030225)

FR: TI\_GERICHTE 15.2003.32 du 25 février 2003

IT: TI\_GERICHTE 15.2003.32 del 25 febbraio 2003

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 5**

aprile 1995 [15.95.49], cons. 2; Pierre-Robert Gilliéron , Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 39 ad art. 69), il ricorso risulta tardivo, perché egli ha avuto conoscenza del provvedimento contestato già al momento della notifica del precetto esecutivo, avvenuta il 24 aprile 2002; che la tardività è manifesta anche se si considera il tempo necessario al ricorrente per prendere contatto con l'escutente e, se del caso, per ottenere dall'ufficio una copia della domanda di esecuzione; che comunque si evince dall'istanza di annullamento dell'esecuzione n. \_\_\_\_\_ che il ricorrente ha indirizzato alla Pretura del Distretto di Bellinzona il 5 gennaio 2003 (doc. 4) che questi ha avuto conoscenza della domanda di esecuzione ("Betreibungsbegehren") già prima del 5 gennaio 2003; che, sebbene tempestiva, la censura contro il rifiuto da parte dell'UEF di Bellinzona di annullare l'esecuzione n. \_\_\_\_\_ va respinta, perché agli uffici di esecuzione, fatti salvi i casi di nullità assoluta ex art. 22 LEF, non viene riconosciuta tale competenza, la quale appartiene esclusivamente alle autorità giudiziarie in base agli art. 85 o 85a LEF oppure nell'ambito di un'azione ordinaria di accertamento negativo del debito (cfr. Gilliéron , op. cit., n. 49 ad art. 69-87 ; DTF 128 III 335) nonché, limitatamente agli aspetti formali, alle autorità di vigilanza ex art. 17 o 22 LEF; che anche volendo interpretare il ricorso in esame come domanda tendente al divieto di comunicare ai terzi l'esecuzione n. 435'921, lo stesso sarebbe comunque da respingere; che in effetti, in virtù dell'art. 8a cpv. 3 LEF, gli uffici di esecuzione possono – recte: devono – non dare informazioni a terzi che non siano autorità giudiziarie o amministrative circa le esecuzioni pendenti o chiuse da meno di 5 anni (cfr. art. 8a cpv. 4 LEF) – ossia devono astenersi di menzionare un'esecuzione nell'estratto richiesto da un terzo – solo nelle seguenti ipotesi: ■ l'esecuzione è stata dichiarata nulla – anche ad opera dell'ufficio di esecuzione secondo la dottrina (cfr. James T. Peter , Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, vol. I, n. 30 ad art. 8a; Walter A. Stoffel , Voies d'exécution, Berna 2002, n. 27 ad § 2 ) – o è stata annullata in seguito ad impugnazione ex art. 17 o 22 LEF oppure ad una decisione giudiziale (art. 8a cpv. 3 lett. a LEF); ■ il debitore ha esercitato con successo l'azione di ripetizione dell'indebito ai sensi dell'art. 86 LEF (art. 8a cpv. 3 lett. b LEF); ■ il creditore ha ritirato l'esecuzione (art. 8a cpv. 3 lett. c LEF); che non rientra segnatamente tra siffatte eccezioni le esecuzioni perente per la scadenza del termine di cui all'art. 88 cpv. 2 LEF (cfr. FF 1991 III 25 ad n. 201.14, in cui il Consiglio federale ha esplicitamente elencato tra le ipotesi nelle quali un terzo avrebbe potuto ottenere informazioni le "esecuzioni perente (cfr. in particolare art. 88)"); che siffatte esecuzioni devono pertanto continuare ad essere comunicate ai terzi ai sensi

dell'art. 8a cpv. 1 LEF (cfr. CEF 21 maggio 2001 [15.01.14]), potendo nel caso concreto essere lasciata aperta la questione di sapere se la perenzione dell'esecuzione ex art. 88 cpv. 2 LEF sia da considerare o no come chiusura del procedimento ai sensi dell'art. 8a cpv. 4 LEF (cfr. nel senso affermativo: Peter , op. cit. , n. 30 ad art. 8a ; Tribunale cantonale friborghese, 29 novembre 2000, in JdT 2001 II 67 s.; non esplicito: Gilliéron , op. cit., n. 60 ad art. 8a); che quindi nel caso in esame tre sono le soluzioni del ricorrente per ottenere che l'esecuzione in questione non venga più comunicata ai terzi: ■ ottenere dall'escutente che ritiri l'esecuzione, ciò che non dovrebbe essere difficile se la domanda di esecuzione effettivamente non era diretta contro il ricorrente personalmente, soluzione peraltro indicata dall'UEF di Bellinzona nella sua risposta 28 ottobre 2002 (doc. 3); ■ inoltrare contro l'escutente un'azione ordinaria di accertamento negativo di debito (cfr. DTF 128 III 334 ss. con rif.), l'azione dell'art. 85a LEF essendogli preclusa per il fatto di aver interposto opposizione; ■ pagare il credito posto in esecuzione, per poi promuovere un'azione di ripetizione per pagamento indebito ex art. 86 LEF; che pertanto il ricorso è da respingere; che occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF ( Jean-François Poudret /Suzette Sandoz-Monod , Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 ad art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a); che per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF). Richiamati gli art. 8a, 17, 85a LEF; 9 cpv. 2 LPR; 61, 62 OTLEF; pronuncia:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.